

INVIATO  
VIA BOQUI  
→ MAIL (RICEVUTA  
ALLEGATA)



Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

L'Assessore

Torino, 8 ottobre 2015

Prot. n. 634 /ACP

Clas. 1.60.40 fasc. 14/2015A

Al Consigliere Alessandro Manuel  
Benvenuto  
Gruppo Consiliare Lega Nord – Basta  
Euro

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Mario Laus

e p.c. Direzione Gabinetto della Presidenza  
Giunta Regionale

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 601 ad oggetto "Penalizzazione dell'attività venatoria"

La risposta all'interrogazione in oggetto è la seguente:

Si ritiene utile richiamare le disposizioni che disciplinano la detenzione di armi e munizioni.

Il "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 38 stabilisce che: "*Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza ....*".

L'articolo 117 della Costituzione alla lettera d) del comma 2, afferma:

"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(omissis)

d) difesa e Forze Armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

(omissis)”

La Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, riformando il Titolo V della Costituzione, non ha modificato la competenza esclusiva dello Stato su tale materia.

Trattandosi, come detto, di competenza esclusiva dello Stato, la Regione non può pertanto intervenire su quanto stabilito dal legislatore.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Giorgio Ferrero

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)